

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
C O P I A

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

Nr. Progr. **24**
Data 28/07/2015
Seduta Nr. 3

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 28/07/2015 alle ore 18:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Luzi Giannalberto	SINDACO	Presente	
Rossi Romina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Monacchi Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Guerra Lorenzo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Santi Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Galli Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Grassi Giacomo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Guerra Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Corradi Anna Maria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Piccinini David	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

GOSTOLI FABIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: GUERRA LORENZO, SALVI ANDREA, GUERRA MASSIMO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Balducci Veronica

E' presente l'Assessore Esterno Dario MARTINELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. LUZI GIANNALBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

Presenti n. 12.

SU INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/7/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 26/8/2014 ;

VISTA la Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 24/7/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 27/8/2014;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13-05-2015 ad oggetto “Ulteriore Differimento al 30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015 :

- ALIQUOTA 2,50 per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 2015 pari al 2,5 per mille + eventuale maggiorazione 0,8 per mille da destinare a detrazioni – aliquota IMU applicata “Esenti” - somma IMU + TASI =< 2,5 per mille)

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille
(di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate ;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 4,00 per mille- somma IMU + TASI =< 6 per mille)

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili ;

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 10,60 per mille - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 82.303,71
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 137.849,70
- servizi cimiteriali	€ 29.387,22
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€304.655,28
- servizi socio-assistenziali	€ 378.017,42
- servizio di protezione civile	€ 30.415,36
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 82.572,11
- altri servizi	€ 70.285,30

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/7/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 26/8/2014 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000:

- Il Responsabile del Settore contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Guerra Massimo, Corradi, Piccinini) resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI approvare integralmente il contenuto della su estesa proposta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 28/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Luzi Giannalberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/12/1899 al 30/12/1899 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

IL Segretario Comunale

dott.ssa Balducci Veronica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 09/01/1900, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 24

Data Delibera 28/07/2015

Ufficio: Servizio Tributi

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 13/07/2015

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 13/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Prenoz.: PREN/ _____

Storni/Variations. _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, _____

F.to Lani Claudio